

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2961

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI AGGRADI)

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per
il personale dipendente dalle aziende private del gas

Presentato alla Presidenza il 7 gennaio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 1° luglio 1955, n. 638, fu istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas », allo scopo di provvedere al trattamento di pensione e di anzianità nei riguardi degli operai e degli impiegati in servizio presso le aziende stesse.

Tale Fondo aveva natura sostitutiva della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed era retto dal sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali.

Col decorso del tempo è stata riconosciuta dagli interessati, lavoratori e datori di lavoro, l'impossibilità di proseguire nella gestione del suindicato Fondo, in quanto si andava sempre più delineando una grave situazione deficitaria, evidenziatasi poi con le risultanze del bilancio tecnico predisposto dall'INPS con riferimento al 1° gennaio 1963.

Pertanto, si convenne sulla necessità di procedere ad una trasformazione del Fondo stesso, che permettesse di risanarne la precaria situazione finanziaria.

A tal fine, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della categoria stipularono, in data 15 dicembre 1967, un accordo contenente uno schema di norme sul riordinamento del Fondo predetto, che fu poi esaminato ed approvato dal Comitato speciale del Fondo nella seduta del 28 novembre 1968.

Lo schema di provvedimento dispone, anzitutto, la trasformazione dell'attuale Fondo da sostitutivo in integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria, quindi il rientro della categoria nella mutualità generale, nonché alcuni miglioramenti alle prestazioni già erogate dal Fondo che si sostituisce.

Si trasforma, inoltre, anche il sistema tecnico-finanziario del nuovo Fondo, in quanto si adotta il sistema della ripartizione, temperata da una speciale riserva, in luogo della ri-

partizione dei capitali di copertura su cui è basato il Fondo attualmente in vigore.

Per quanto concerne le prestazioni, con lo unto provvedimento si concedono agli interessati alcuni miglioramenti delle indennità di fine lavoro, aggiuntiva e sostitutiva della pensione, e si cerca di armonizzare per le pensioni, entro certi limiti, la disciplina del Fondo con quella socialmente più avanzata dell'assicurazione generale obbligatoria.

Si ritiene di poter rilevare che il rientro della categoria dei cassisti nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria costituisce un fatto altamente positivo, in quanto accentua la tendenza in atto di rendere sempre più ampia la mutualità generale, premessa indispensabile per accelerare la instaurazione di un moderno sistema di sicurezza sociale.

Ovviamente, il diverso sistema tecnico-finanziario su cui si basa il nuovo Fondo ha comportato una completa rielaborazione delle basi tecniche necessarie per la determinazione degli oneri, e, di conseguenza, per la determinazione dell'aliquota contributiva e delle disponibilità necessarie per garantire la futura stabilità finanziaria del Fondo stesso.

Particolare rilievo assumono gli oneri che graveranno sul nuovo Fondo.

Essi sono costituiti:

a) dall'aliquota contributiva necessaria ad assicurare l'equilibrio finanziario del costituendo Fondo integrativo, per il periodo 1° novembre 1967-31 dicembre 1975.

È da tener presente che tali oneri sono comprensivi, oltre che delle prestazioni erogate dal Fondo, anche dalle somme necessarie per reintegrare annualmente la prevista riserva, costituita sia per le pensioni che per le indennità di fine lavoro.

Considerato che gli oneri complessivi della gestione, per l'intero periodo 1° novembre 1967-31 dicembre 1975, ammontano, riferiti finanziariamente all'inizio del periodo, a 15.600 milioni di lire, e che le retribuzioni globali, sempre riferite finanziariamente al 1° novembre 1967, ammontano a 124.100 milioni, si ricava un premio puro di equilibrio pari al 12,57 per cento delle retribuzioni imponibili.

I 15.600 milioni suindicati sono comprensivi degli oneri, calcolati in circa 240 milioni, relativi alla maggiorazione dell'indennità aggiuntiva a far tempo dal 1° agosto 1968, convenuta dalle categorie interessate con accordo sindacale del 29 luglio 1968 e disposta con lo articolo 26 del presente provvedimento.

Pertanto, tenuto conto pure delle spese di gestione, che incidono per circa il 5 per cento degli oneri come sopra evidenziati, l'aliquota

complessiva, capace di garantire l'equilibrio finanziario del Fondo fino al 31 dicembre 1975, è stata calcolata nella misura del 13,30 per cento delle retribuzioni imponibili (articolo 9);

b) dagli oneri per la costituzione nella assicurazione generale obbligatoria delle posizioni previdenziali degli iscritti in servizio e dei pensionati, nonché dagli oneri relativi alla prevista riserva iniziale per pensioni ed indennità.

Tali oneri, con riferimento al 31 dicembre 1967, in dettaglio sono stati valutati come segue:

	Milloni di lire
a) Somma da accantonare in riserva per le prestazioni di pensione (pari a due annualità di pensione - articolo 6)	1.300
b) Somma da accantonare in riserva per le indennità (pari a due annualità di indennità di anzianità - articolo 6)	2.070
c) Somma da trasferire all'assicurazione generale obbligatoria per la ricostituzione delle posizioni assicurative degli iscritti in attività di servizio (comprendente i contributi base e integrativi)	18.790
d) Somma da trasferire all'assicurazione generale obbligatoria per la ricostituzione delle posizioni assicurative dei pensionati (comprendente i contributi base e integrativi)	3.410
e) Oneri complessivi	25.570

Dall'esposizione premessa risulta che le disponibilità iniziali necessarie per il funzionamento dell'istituendo Fondo risultano pari a 25.570 milioni di lire.

Per contro, le attività patrimoniali del sopprimendo Fondo ammontano, sempre al 31 dicembre 1967, a 17.340 milioni di lire, per cui si riscontra un deficit iniziale di 8.230 (=25.570 — 17.340) milioni di lire. Nel calcolo anzidetto gli immobili sono stati considerati per il valore iscritto in bilancio. Invece, considerando gli immobili di cui trattasi ai prezzi di mercato, il loro valore passa da 1.756 milioni di lire a 3.010 milioni di lire, con una differenza in più di 1.254 milioni di lire. Conseguentemente, il deficit iniziale si riduce da 8.230 milioni di lire a 6.976 milioni di lire.

Pertanto, per l'ammontare di detto deficit si è resa necessaria l'istituzione di un'aliquota contributiva, aggiuntiva a quella di equilibrio, pari al 3,90 per cento delle retribuzioni imponibili. Tale aliquota cesserà al momento della completa estinzione del debito suindicato, il che dovrebbe verificarsi in un periodo di circa 12 anni, nella irrealistica ipotesi di un monte salari statico nel tempo considerato (articolo 30).

Si ritiene di dover far presente che il Ministero proponente, al fine di contenere, entro i limiti del possibile, l'onere finanziario gravante sulle aziende private del gas, ha ritenuto opportuno di non computare gli interessi di dilazione relativi alle somme da trasferire all'assicurazione generale obbligatoria per la ricostituzione delle posizioni assicurative degli iscritti in servizio e dei pensionati. Infatti, qualora fossero stati conteggiati anche gli interessi di cui sopra, al saggio del 4,50 per cento annuo, gli oneri suesposti sarebbero saliti da 22.200 milioni (18.790 + 3.410) a 28.910 milioni (23.960 + 4.950), e quindi il deficit da ammortizzare si sarebbe elevato da 6.976 milioni a ben 13.686 milioni, con notevole incremento dell'aliquota contributiva aggiuntiva che è stata, invece, contenuta nel 3,90 per cento delle retribuzioni imponibili.

Premesso quanto sopra in linea generale, si esamina adesso brevemente il contenuto dei singoli articoli del provvedimento.

L'articolo 1 dispone la soppressione, a decorrere dal 1° novembre 1967, del Fondo di previdenza per i gassisti attualmente in vigore e l'istituzione, come gestione autonoma dell'I.N.P.S., del nuovo Fondo, nella cui denominazione è espressamente detto che esso è integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

L'articolo 2 stabilisce che tutte le disponibilità patrimoniali del Fondo soppresso dal precedente articolo passino al nuovo Fondo, disciplinando i relativi rapporti tra i due Fondi.

L'articolo 3 prevede l'obbligo dell'iscrizione della categoria, con decorrenza 1° novembre 1967, all'assicurazione generale obbligatoria.

All'articolo 4 è precisato il duplice scopo del Fondo:

a) assicurare agli aventi diritto un trattamento di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativo di quello erogato dall'assicurazione generale obbligatoria;

b) corrispondere agli stessi l'indennità di anzianità.

Si stabilisce, inoltre, che i suddetti trattamenti assorbono e sostituiscono, in ogni caso, i trattamenti similari previsti da qualsiasi atto.

L'articolo 5 disciplina le attribuzioni del Comitato amministratore del Fondo. Per quanto riguarda la composizione del Comitato predetto si fa presente che la composizione stessa ha formato oggetto del recente decreto presidenziale diretto ad attuare le deleghe concesse al Governo con la legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 6 ordina il Fondo in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione, il quale, com'è noto, non prevede la costituzione di riserve.

Tuttavia, al fine di evitare improvvisi squilibri finanziari, dovuti anche ad eventuali ritardi nell'applicazione del meccanismo dell'adeguamento dell'aliquota contributiva, con detto articolo si dispone la costituzione di una speciale riserva, che è commisurata, alla fine di ciascun anno, all'importo di due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca e di due annualità delle indennità erogate dal Fondo nel corso dell'anno stesso.

Gli articoli 7 e 8 interessano, rispettivamente, il campo di applicazione della legge e quindi specificano quali sono i soggetti tenuti all'iscrizione al Fondo, nonché quali sono da considerare aziende private del gas, agli effetti della legge stessa.

L'articolo 9 dispone le modalità di finanziamento del Fondo e la determinazione dell'aliquota contributiva, che è stabilita in misura pari al 13,20 per cento della retribuzione globale mensile e della 13ª mensilità percepita dagli iscritti.

Il contributo anzidetto è posto a totale carico delle aziende, anche e soprattutto perché con esso il Fondo deve corrispondere l'indennità di anzianità agli aventi diritto, che notoriamente grava per intero sui datori di lavoro.

Tale contributo potrà essere variato in relazione alle necessità del Fondo, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo.

Al fine di evitare possibili equivoci, si deve precisare che quest'articolo non contiene una

delega legislativa, nel qual caso difetterebbe il requisito temporale di cui all'articolo 76 della Costituzione; non è in contrasto con l'articolo 23 della stessa Costituzione, che, indubbiamente, consente una ripartizione di competenza tra gli organi legislativi e quelli amministrativi, riservando alla legge la funzione primaria di configurare la fattispecie astratta dell'obbligo impositivo, con la indicazione del tipo di prestazione, dei soggetti obbligati e dei criteri che delimitino la discrezionalità della pubblica Amministrazione (vedi sentenze della Corte Costituzionale 16 gennaio 1957, n. 4; 4 luglio 1957, n. 122; 3 maggio 1963, n. 55; 18 giugno 1963, n. 93; 13 febbraio 1969, n. 21) e lasciando al regolamento o ad altro provvedimento amministrativo (nel caso dell'articolo in esame al decreto del Capo dello Stato) il compito di concretizzare la previsione normativa, con l'indicazione delle modalità di esecuzione e della misura della prestazione imposta.

Disposizioni analoghe a quella dell'articolo in esame sono contenute: nell'articolo 13 della legge 13 luglio 1967, n. 583, relativa al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; nell'articolo 15 della legge 24 maggio 1966, n. 370, concernente il Fondo speciale di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, interessante il Fondo speciale di previdenza del personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, emanato in attuazione della delega concessa al Governo con l'articolo 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Il contributo di cui al presente articolo costituisce la quasi totalità dei mezzi di finanziamento del Fondo, che, peraltro, può essere alimentato anche con donazioni, lasciti, multe, ammende, ecc., nonché, ovviamente, dagli interessi maturati sulle proprie disponibilità.

L'articolo 10 precisa cosa deve intendersi per retribuzione globale mensile ai fini della applicazione dell'aliquota contributiva.

L'articolo 11 stabilisce le modalità con cui devono essere versati all'INPS i contributi dovuti sia per le prestazioni poste a carico del Fondo, sia per le prestazioni poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano: i primi due, rispettivamente le assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili e

quelle riconosciute utili ai fini dell'anzianità di iscrizione al Fondo; il terzo considera, sempre allo stesso fine, i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno.

Per le assenze non riconosciute utili per l'iscrizione al Fondo (articolo 12) è data facoltà all'interessato di riscattare, a domanda, i corrispettivi periodi, sia per l'iscrizione al Fondo che per la iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 15 stabilisce che il trattamento del Fondo ha carattere integrativo della pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria. Esso precisa, inoltre, che la pensione dell'assicurazione generale più l'integrazione del Fondo costituiscono la pensione complessiva, che viene erogata dal Fondo stesso.

L'articolo 16 stabilisce quali sono i requisiti necessari per il diritto alla pensione diretta. Tale diritto è acquisito dagli iscritti che, cessato il servizio presso le aziende private del gas, abbiano compiuto il 60° anno di età ed abbiano maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, salvo i casi di pensionamento anticipato previsti dal successivo articolo 19. Si prescinde dall'età e si riduce l'anzianità contributiva a 5 anni nel caso di invalidità, che deve essere riconosciuta secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. Infine, nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, si ha diritto a pensione con qualsiasi anzianità contributiva, purché la relativa domanda venga presentata entro sei mesi dalla cessazione del servizio.

L'articolo 17 dispone che la misura della pensione complessiva erogata dal Fondo è pari ad un trentanovesimo della retribuzione globale dell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo per ogni anno di servizio, con un massimo non superiore al 90 per cento della retribuzione stessa, percepita dall'iscritto nel periodo considerato, ed un minimo non inferiore al limite vigente nella assicurazione generale obbligatoria. Nel caso di invalidità il limite inferiore è pari al 50 per cento della suddetta retribuzione.

L'articolo 18 stabilisce le modalità relative all'accertamento dell'invalidità dell'iscritto, in via normale demandato all'INPS, nonché la composizione del Collegio medico, a cui è deferito l'accertamento dell'invalidità in caso di ricorso. Poiché l'accertamento del Collegio

medico ha natura di atto definitivo, esso è censurabile unicamente davanti agli organi ai quali è proponibile il rispettivo ricorso.

L'articolo 19 prevede la possibilità del pensionamento anticipato per gli iscritti che cessino dal prestare servizio tra i 55 e i 60 anni di età, purché abbiano almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. In tal caso però la pensione è commisurata ad una frazione della pensione che sarebbe stata percepita al compimento del 60 anno di età, con aliquote decrescenti con il decrescere dell'età di pensionamento.

In caso di dimissioni dell'iscritto nelle età suindicate, la pensione è ulteriormente ridotta del 15 per cento. Per le donne non si applica tale riduzione.

L'articolo 20 stabilisce il diritto alla pensione per i superstiti dell'iscritto o del pensionato, purché vi siano almeno 10 anni di contribuzione al Fondo. In caso di morte dell'iscritto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, si prescinde dall'anzianità contributiva.

Per tutto il resto l'articolo in esame rinvia alle norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 21 rinvia alle norme in vigore dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i casi di esclusione e di decadenza del diritto alla pensione.

L'articolo 22 prevede una tredicesima mensilità della pensione complessiva, di cui al precedente articolo 15, da corrispondere congiuntamente alla rata di dicembre e in misura proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.

L'articolo 23 attua nel Fondo il principio posto con l'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, circa il diritto alla corresponsione di una pensione complementare, nel caso in cui i contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria non diano diritto ad una pensione autonoma a carico dell'assicurazione stessa, purché l'iscritto abbia conseguito la pensione a carico del Fondo ed abbia compiuto l'età o gli sia stata riconosciuta l'invalidità secondo le norme vigenti nel regime comune. Alla pensione complementare si applicano le disposizioni di cui al richiamato articolo 5 della legge n. 1338 nonché quelle di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903. In ogni caso l'iscritto conserva il diritto a percepire la pensione del-

la assicurazione generale obbligatoria in applicazione delle norme disciplinanti l'assicurazione stessa.

L'articolo 24 dispone che il Fondo si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nel diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, limitatamente alla pensione od alla quota di pensione per le quali spetta l'integrazione a carico del Fondo stesso.

L'articolo 25 stabilisce la decorrenza della pensione complessiva erogata dal Fondo, sia diretta che indiretta o di reversibilità, e detta le modalità necessarie per ottenere i trattamenti stessi, precisando che la domanda volta a conseguire l'integrazione a carico del Fondo s'intende rivolta pure al conseguimento della pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria.

Gli articoli 26 e 27 disciplinano, rispettivamente, il diritto alle indennità aggiuntiva e sostitutiva, a seconda che l'iscritto abbia o meno conseguito il diritto alla pensione complessiva. Infatti:

a) l'articolo 26 dispone che gli iscritti che abbiano maturato il diritto alla pensione complessiva spetta, in aggiunta alla pensione stessa, una indennità pari a ventisette trentesimi della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio per ogni anno di contribuzione al Fondo, per coloro che siano cessati dal servizio fino al 31 luglio 1968; una indennità pari a ventotto trentesimi a tutti coloro che siano cessati dal servizio dopo tale data;

b) l'articolo 27 stabilisce che agli iscritti che non abbiano conseguito il diritto alla pensione complessiva erogata dal Fondo è dovuta, invece, per ogni anno di servizio, una indennità sostitutiva pari a ventisette trentesimi dell'ultima retribuzione globale percepita nell'ultimo mese, se con anzianità fino a 15 anni di servizio, pari a trenta trentesimi, se con anzianità superiore a 15 anni.

Ciascuno degli articoli in esame dispone che, in caso di morte dell'iscritto, le due indennità (aggiuntiva e sostitutiva) sono devolute ai superstiti ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.

L'articolo 28 stabilisce la cessazione di diritto dell'iscrizione al Fondo per gli impiegati ed operai che passino nella categoria dei dirigenti. Tuttavia, a loro domanda, essi possono chiedere che, ai fini della liquidazione di tutta l'anzianità di servizio maturata, venga mantenuta l'applicazione delle norme del pre-

sente provvedimento in sostituzione del trattamento previsto per i dirigenti di aziende industriali. Lo stesso articolo stabilisce le modalità per l'esercizio della facoltà di cui sopra e precisa su quale retribuzione si devono versare i contributi sia per il Fondo che per la assicurazione generale obbligatoria.

Inoltre, coloro che alla data del 1° novembre 1967, in base all'articolo 28 della legge 1° luglio 1955, n. 638, avevano già scelto la permanenza dell'iscrizione al Fondo al momento del loro passaggio, possono optare per l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, previa cessazione dell'appartenenza al Fondo e liquidazione delle prestazioni maturate a carico dello stesso.

L'articolo 29 recepisce il congegno di scala mobile introdotto nell'ordinamento del Fondo dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, con l'innovazione che le variazioni, verificandosi le condizioni ivi previste, si applicano sull'80 per cento dell'ammontare delle pensioni in godimento alla data in cui è scattato l'indice del costo della vita, anziché sull'ammontare iniziale considerato dalla norma originaria.

Norme transitorie e finali

L'articolo 30 disciplina la costituzione delle posizioni assicurative degli iscritti e dei pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria e dispone la corrispondente copertura degli oneri attraverso una lunga rateizzazione, mediante un contributo suppletivo, commisurato al 3,90 per cento della retribuzione globale mensile e della 13ª mensilità percepita dagli iscritti e posto, come il contributo ordinario di cui al precedente articolo 9, a totale carico delle aziende.

L'articolo 31 dispone che i contributi versati dagli iscritti per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria sono improduttivi di effetti, e quindi devono essere rimborsati agli interessati, sempre che i suddetti periodi risultino coperti obbligatoriamente dalla ricostituzione delle posizioni assicurative previste dal precedente articolo 30.

L'articolo 32 stabilisce che tutte le pensioni in corso di pagamento alla data del 1° novembre 1967 siano riliquidate e corrisposte secondo le norme contenute nella presente legge. Comunque, le nuove pensioni non do-

vranno essere inferiori a quelle in corso di pagamento alla data suddetta.

Inoltre, coloro che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria nel periodo compreso tra il 1° novembre 1967 e la data di entrata in vigore della legge, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione della pensione stessa.

L'articolo 33 disciplina, ai fini del presente provvedimento, il riconoscimento dei periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas e già riconosciuti ai sensi dell'articolo 9, ovvero degli articoli 33 e 39 della legge 1° luglio 1955, n. 638, ovvero ancora riscattati a norma dell'articolo 36 della legge stessa. I servizi di cui trattasi, quindi, risultano tutti prestati con iscrizione al Fondo soppresso, essendo stati già riconosciuti o riscattati in attuazione della rispettiva legge istitutiva.

L'articolo 34 disciplina la posizione di quegli iscritti al Fondo che abbiano dei periodi di servizio non riconosciuti utili ai sensi del precedente articolo. Si tratta di servizi prestati alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° gennaio 1927, per gli operai, ed al 1° gennaio 1922, per gli impiegati, secondo quanto disposto in loro favore dallo articolo 21 della legge 1° luglio 1955, n. 638.

Tali iscritti, infatti, in caso di cessazione dal servizio, hanno diritto ad un'indennità commisurata agli anni di servizio, corrisposta direttamente dall'azienda a proprio carico, e ch'è pari a 30 giorni di retribuzione globale, se con anzianità fino a 15 anni, e a 40 giorni di retribuzione se con oltre 15 anni di anzianità. Tale indennità, in caso di morte dello iscritto, è corrisposta ai superstiti secondo le norme dell'articolo 2122 del codice civile.

L'articolo 35 disciplina la regolarizzazione della differenza tra contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria ed al Fondo dalle aziende e prestazioni corrisposte dalle stesse per conto dell'istituendo Fondo integrativo e del cessato Fondo sostitutivo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° novembre 1967 e l'entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di effettuarne il conguaglio entro 6 mesi da quest'ultima data.

L'articolo 36 demanda alla competenza del Comitato amministratore del Fondo la decisione dei ricorsi in materia di contributi e prestazioni di cui al presente provvedimento,

con l'osservanza dei termini previsti dalla legge 5 febbraio 1957, n. 18, sia per il procedimento amministrativo che per l'azione davanti alla Magistratura.

L'articolo 37 abroga, a decorrere dal 1° novembre 1967, la legislazione preesistente in quanto non più compatibile con le norme contenute nel presente provvedimento, che hanno effetto pure dalla suddetta data per quanto concerne i contributi e le prestazioni.

L'articolo 38 dispone il rinvio, sia per le prestazioni che per i contributi, alle disposizioni che regolano l'assicurazione generale

obbligatoria, ove non siano in contrasto con le norme del presente provvedimento.

S'intendono in particolare richiamate, in quanto applicabili, le norme sulla prevenzione e cura dell'invalidità, quelle sui privilegi e sulle esenzioni fiscali, quelle relative alle sanzioni per i contributi non versati, nonché quelle concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

L'articolo 39 infine, concerne l'entrata in vigore del presente provvedimento, coincidente con il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e denominazione del Fondo integrativo).

Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, è soppresso con effetto dal 1° novembre 1967.

Dalla stessa data è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono.

ART. 2.

(Rapporti patrimoniali).

Il Fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attività e nelle passività, negli oneri e nei diritti, nonché nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal 1° comma dell'articolo precedente.

ART. 3.

(Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).

Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a decorrere dal 1° novembre 1967, sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le norme della presente legge.

ART. 4.

(Scopi del Fondo).

Nei limiti e alle condizioni della presente legge il Fondo ha lo scopo:

1) di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamen-

to dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

2) di corrispondere agli stessi un'indennità nei casi previsti dalle disposizioni che seguono.

Il trattamento di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma assorbe e sostituisce quello di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro trattamento stabilito, in materia, da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali e particolari, regolamenti aziendali, usi e consuetudini.

ART. 5.

(Poteri del Comitato amministratore del Fondo).

Spetta al Comitato amministratore:

a) vigilare sull'attuazione delle norme della presente legge e dare pareri sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione di esse;

b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

c) decidere in via definitiva i ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni in applicazione della presente legge;

d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione del Fondo;

e) dare pareri sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidità della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 6.

(Ordinamento del Fondo).

Il Fondo istituito dall'articolo 1 della presente legge è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca e di due annualità delle indennità previste dagli articoli 26 e 27 della presente legge.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento alla data del 1° novembre 1967 e all'im-

porto di due annualità delle indennità corrisposte nell'anno anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Obbligo di iscrizione al Fondo).

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1° novembre 1967 o a quella di assunzione, se posteriore.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e che sia confermato in servizio effettivo dall'azienda, è iscritto al Fondo a decorrere dalla data di assunzione.

È escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria, o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.

Sono altresì esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente.

ART. 8.

(Le aziende private del gas).

Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili, nonché quelle già tenute ad iscrivere il proprio personale all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, sottoposto dall'articolo 2 della legge 1° luglio 1955, n. 638.

ART. 9.

(Finanziamento del Fondo e determinazione del contributo).

Per il finanziamento delle pensioni integrative e delle indennità previste dalla presente legge, nonché per le relative spese di amministrazione, è dovuto al Fondo un contributo pari al 13,20 per cento, a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile e sulla 13ª mensilità percepita dagli iscritti.

Il contributo di cui al comma precedente è dovuto altresì sull'indennità corrisposta agli iscritti in sostituzione del periodo di preav-

viso, previsto dai contratti collettivi di categoria. In caso di morte, è soggetta a contributo soltanto la quota di indennità sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio dell'iscritto e la data del decesso.

La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo, in relazione al fabbisogno del Fondo stesso ed alle risultanze di gestione.

Il Fondo è anche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.

ART. 10.

(Definizione di retribuzione globale mensile).

Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianità e per merito, dell'indennità di contingenza e delle altre eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo.

Dalla retribuzione globale mensile sono escluse:

- a) le quote delle doppie mensilità;
- b) le somministrazioni in natura e le indennità sostitutive di esse;
- c) le indennità di mensa e simili;
- d) le corrisposizioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.

ART. 11.

(Versamento dei contributi, diritto di rivalsa, termine, interessi di mora).

Insieme con il contributo integrativo di cui all'articolo 9 della presente legge, le aziende sono tenute a versare i contributi dovuti, a qualsiasi titolo, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti anche per la quota a carico dei lavoratori, fermo restando il diritto di rivalsa mediante trattenuta sulla retribuzione ad essi spettante.

I versamenti dei contributi, a qualsiasi titolo dovuti, debbono essere effettuati a ne-

riodi trimestrali posticipati e non oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora, calcolato al saggio del 5 per cento annuo, a decorrere dalla data di scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.

ART. 12.

(Assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili).

L'iscrizione al Fondo è sospesa durante i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria.

Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennità, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio.

L'iscritto che si avvalga della facoltà prevista dal presente articolo deve proporre domanda al Fondo entro 6 mesi dalla ripresa del servizio. Esso può essere ammesso al pagamento dei contributi dovuti in unica soluzione ovvero in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del 5 per cento annuo, di modo che l'estinzione avvenga non oltre i 5 anni.

Nel caso che il diritto alle prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento dell'ultima rata, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facoltà dell'iscritto o dei suoi aventi diritto di corrispondere, in unica soluzione, le rate non scadute.

ART. 13.

(Assenze dal servizio contrattualmente riconosciute utili).

Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennità dovuto dal Fondo, sia per l'assicurazione generale obbli-

gatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.

ART. 14.

(Periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno di servizio).

Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al Fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennità, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.

ART. 15.

(Carattere integrativo della pensione del Fondo-Pensione complessiva).

Il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo agli iscritti ed ai loro superstiti è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, della pensione dovuta agli stessi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento medesimo.

La pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione dovuta a carico del Fondo costituiscono, per gli aventi diritto, un'unica pensione complessiva, erogata dal Fondo stesso.

La pensione complessiva di cui alla presente legge è posta per intero a carico del Fondo, qualora non spetti la pensione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ART. 16.

(Requisiti per il diritto a pensione diretta).

Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:

1) abbiano compiuto il 60° anno di età e possano far valere almeno 15 anni di contribu-

zione al Fondo, salvo i casi previsti dal successivo articolo 19;

2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a qualunque età, dopo almeno 5 anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sempreché la domanda di pensione venga presentata entro 6 mesi dalla cessazione del servizio.

ART. 17.

(Misura della pensione complessiva).

La misura della pensione mensile complessiva è pari ad un trentanovesimo della retribuzione globale mensile percepita dallo iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso.

Le frazioni di anni si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

La misura della pensione mensile complessiva non può superare il 90 per cento della retribuzione globale mensile percepita dallo iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

Nel caso di invalidità, la misura della pensione complessiva non può essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.

La pensione complessiva, calcolata a norma del presente articolo, comprende la pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, determinata in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al precedente comma, all'iscritto spetta una pensione d'importo pari a quest'ultima.

ART. 18.

(Accertamento dell'invalidità - Collegio medico).

Agli effetti previsti al punto 2) del precedente articolo 16, l'invalidità del lavoratore è accertata, per conto del Fondo, dall'Istituto

nazionale della previdenza sociale, che si avvale della propria organizzazione sanitaria.

Lo stato d'invalidità, che abbia dato luogo al trattamento di pensione previsto dalla presente legge, non è suscettibile di revisione.

In caso di ricorso, l'accertamento dell'invalidità è deferito ad un Collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto ed un terzo scelto di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del Collegio medico è definitivo.

Per la proposizione del ricorso al Collegio medico, si osservano gli stessi termini di cui all'articolo 36 della presente legge.

ART. 19.

(Pensionamento anticipato).

Gli iscritti che cessino dal prestare servizio in età compresa tra i 55 ed i 60 anni e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto alla pensione complessiva di cui all'articolo 17 della presente legge, ridotta però alle seguenti misure percentuali di quella che, con la stessa anzianità di contribuzione al Fondo, sarebbe stata liquidata a 60 anni di età:

al 64 per cento con 55 anni di età compiuti;

al 69 per cento con 56 anni di età compiuti;

al 76 per cento con 57 anni di età compiuti;

all'83 per cento con 58 anni di età compiuti;

al 91 per cento con 59 anni di età compiuti.

Nel caso di dimissioni dell'iscritto, in età compresa tra i 55 ed i 60 anni, la pensione complessiva è ulteriormente ridotta del 15 per cento. Tale riduzione non si applica se dimissionaria sia una lavoratrice.

ART. 20.

(Pensione complessiva ai superstiti e determinazione della misura).

Nel caso di morte del pensionato o dello iscritto che possa far valere 10 anni di contribuzione al Fondo, o qualunque periodo se la morte sia causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, spetta una pensione

complessiva di reversibilità od indiretta al coniuge, ai figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali purché riconosciuti, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli ed alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per le condizioni di età, le condizioni di invalidità del marito superstite, di donna iscritta o di inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale ed ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data della morte del pensionato o dello iscritto.

Per la determinazione della misura della pensione mensile complessiva, spettante ai superstiti indicati ai precedenti commi, si applicano, alla pensione complessiva diretta già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, le aliquote percentuali previste dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto.

La pensione mensile complessiva che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso è determinata secondo quanto disposto dall'articolo 17 della presente legge e non può essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.

Per l'accertamento della dipendenza della morte da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, per l'accertamento della invalidità del coniuge superstite o della inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle, si applicano le norme previste dall'articolo 18 della presente legge.

ART. 21.

(Esclusioni e decadenza dal diritto alla pensione ai superstiti).

Per i casi di esclusione o di decadenza dal diritto alla pensione complessiva ai superstiti si osservano le norme della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti al momento della morte del pensionato o dell'iscritto.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme di cui al precedente articolo.

ART. 22.

(Tredicesima mensilità).

In occasione delle festività natalizie è corrisposta dal Fondo una mensilità della pensione complessiva, di cui al precedente articolo 15, a titolo di tredicesima rata di pensione.

La mensilità di cui al precedente comma è corrisposta unitamente con la rata di dicembre, per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.

ART. 23.

(Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria).

Il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima.

Qualora i contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non diano diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, danno titolo alla liquidazione di una pensione complementare, purché l'iscritto abbia conseguito la pensione a carico del Fondo ed abbia compiuto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o sia riconosciuto invalido in base alle norme stesse.

La pensione complementare prevista dal precedente comma non può essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nonché quelle di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

ART. 24.

(Sostituzione del Fondo nei diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria).

Il Fondo si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

La sostituzione opera limitatamente alla pensione od alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per le quali

spetti l'integrazione a carico del Fondo, a norma degli articoli 16, 19 e 20 della presente legge.

Qualora la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti risulti determinata anche da contributi versati od accreditati per periodi di lavoro non prestato alle dipendenze di aziende private del gas o, comunque, non riconosciuti utili per la pensione complessiva, la sostituzione è limitata alla quota di pensione dell'associazione generale obbligatoria corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati od accreditati in detta assicurazione, con riferimento ai periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva ed i contributi che hanno determinato l'intero importo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione liquidata dal Fondo, se a tale data gli iscritti abbiano conseguito il diritto a pensione nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o dalla data in cui il diritto stesso risulti raggiunto, anche se non sia stata presentata la relativa domanda.

ART. 25.

(Decorrenza della pensione complessiva - Domanda).

La pensione complessiva diretta decorre dal 1° giorno del mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennità equivalente; il periodo cui questa si riferisce è considerato utile agli effetti delle prestazioni liquidate dal Fondo.

La pensione complessiva di reversibilità o indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del pensionato iscritto.

La liquidazione della pensione complessiva diretta od indiretta è disposta a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto. La pensione complessiva di reversibilità è liquidata a domanda degli aventi diritto.

Qualora superstita sia il marito invalido, la domanda di pensione deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di morte della donna iscritta o pensionata.

La domanda di pensione a carico del Fondo si intende rivolta anche al conseguimento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ART. 26.

(Indennità aggiuntiva).

Agli iscritti che conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, in aggiunta alla pensione stessa, un'indennità che è determinata nelle seguenti misure della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio:

a) ventisette trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio entro il 31 luglio 1968;

b) ventotto trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio dopo il 31 luglio 1968.

Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti aventi diritto alla pensione complessiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, l'indennità prevista dal presente articolo è devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.

ART. 27.

(Indennità sostitutiva).

Agli iscritti che non conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, per ogni anno di servizio, una indennità che è determinata nelle seguenti misure della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio:

a) ventisette trentesimi, se con anzianità fino al 15° anno di servizio compiuto;

b) trenta trentesimi, se con anzianità superiore al 15° anno di servizio compiuto.

Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti non aventi diritto alla pensione complessiva di cui all'articolo 20, l'indennità prevista dal presente articolo è devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del vigente codice civile.

La liquidazione della indennità è disposta, a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto.

ART. 28.

(Dirigenti).

Il passaggio dell'impiegato o dell'operaio iscritto al Fondo alla categoria dei dirigenti comporta la cessazione di diritto dell'iscrizione

al Fondo stesso e la liquidazione delle prestazioni spettanti a norma della presente legge.

È tuttavia in facoltà dell'iscritto di chiedere, all'atto del passaggio a dirigente, che, agli effetti della liquidazione di tutta l'indennità di servizio maturata, compresa quella di dirigente, venga mantenuta e continuata l'applicazione delle norme della presente legge, in sostituzione del trattamento previsto per i dirigenti di aziende industriali.

Per l'esercizio di tale facoltà, il dirigente dovrà presentare domanda al Fondo corredata del parere dell'azienda, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge ovvero entro tre mesi dalla data di passaggio a dirigente, per coloro che conseguono tale qualifica successivamente. Il Fondo comunicherà l'importo della retribuzione di cui al seguente comma all'iscritto, che, entro un mese da tale comunicazione, è tenuto a partecipare al Fondo la propria definitiva accettazione.

L'importo della retribuzione, fino a concorrenza del quale sono dovuti i contributi al Fondo nei casi previsti dai commi precedenti, viene determinato annualmente dal Fondo in base alla media delle retribuzioni globali mensili corrisposte, dall'azienda o dall'esercizio aziendale cui il dirigente appartiene, agli impiegati della categoria più elevata di iscritti al Fondo, aumentata del 20 per cento.

I contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono determinati in relazione alla retribuzione corrisposta al dirigente e soggetta a contribuzione secondo le norme vigenti in detta assicurazione.

Nei confronti dei dirigenti, che alla data del 1° novembre 1967 si siano già avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 1° luglio 1955, n. 638, si applicano, dalla stessa data, le disposizioni del presente articolo. Ai medesimi è tuttavia data facoltà, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di optare per l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, previa cessazione dell'iscrizione al Fondo e liquidazione delle prestazioni maturate a carico di questo.

ART. 29.

(Scala mobile delle pensioni).

Qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, ricavato dalla media degli indici nazionali mensili dell'anno solare, calcolati ai fini della scala mobile per le retribuzioni dei dipendenti dell'industria. subi-

sca variazioni in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 10 per cento rispetto a quello medio rilevato per l'anno 1962, la misura delle pensioni complessive in corso sarà variata, per il solo 80 per cento del suo ammontare in godimento, della stessa percentuale di incremento o decremento registrata dal predetto indice medio del costo generale della vita.

Analogamente si provvederà all'adeguamento delle pensioni complessive in corso, per il solo 80 per cento del loro ammontare in godimento, ogni qualvolta l'indice medio annuo di cui al 1° comma avrà subito una ulteriore variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 10 per cento rispetto all'indice che ha determinato la precedente variazione.

Per le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1962 o successiva alla data dell'ultima variazione disposta in applicazione del presente articolo, la variazione ulteriore sarà limitata al rapporto tra il numero indice del costo della vita dell'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione ed il numero indice dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni complessive in applicazione del presente articolo sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato amministratore del Fondo, ed avranno decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla percentuale di variazione.

I contributi occorrenti per la copertura degli oneri derivanti al Fondo dall'adeguamento delle pensioni di cui al presente articolo sono determinati con lo stesso decreto di cui al comma precedente, in relazione alle necessità emerse dalle risultanze della gestione del Fondo stesso.

ART. 30.

(Costituzione delle posizioni assicurative degli iscritti e dei pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti e copertura dei relativi oneri).

Per gli iscritti al Fondo nonché per i beneficiari di pensioni a carico dello stesso sono dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i contributi base, integrativi e di adeguamento,

necessari per la costituzione, in favore dei medesimi, delle posizioni assicurative, in relazione ai periodi di servizio prestato alle dipendenze delle aziende private del gas anteriormente al 1° novembre 1967 e riconosciuti utili agli effetti dell'iscrizione al Fondo stesso.

Le somme per la copertura degli oneri di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo, fino a concorrenza delle disponibilità patrimoniali esistenti alla data del 31 dicembre 1967, dedotte le somme necessarie per la costituzione della riserva prevista dall'art. 6 della presente legge. Il residuo debito nei confronti dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, da evidenziare tra le passività del Fondo, sarà ammortizzato, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle aziende, commisurato al 3,90 per cento della retribuzione globale mensile e della 13ª mensilità percepite dagli iscritti.

La cessazione del contributo suppletivo di cui al precedente comma sarà deliberata dal Comitato amministratore del Fondo quando dal bilancio consuntivo della gestione risulti avvenuta l'estinzione del debito verso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ART. 31.

(Contribuzione volontaria all'assicurazione generale obbligatoria anteriore alla presente legge).

I contributi versati dagli iscritti per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali debba essere effettuata la copertura mediante contribuzione obbligatoria a norma dell'art. 30 della legge stessa, sono improduttivi di effetti ed il loro importo deve essere rimborsato d'ufficio ai singoli interessati, con l'osservanza delle norme in vigore.

ART. 32.

(Riliquidazione delle pensioni).

Tutte le pensioni in corso di pagamento alla data del 1° novembre 1967, già erogate a norma della legge 1° luglio 1955, n. 638, e successive modifiche, sono riliquidate e corri-

sposte secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le nuove misure di pensione non dovranno essere, comunque, inferiori a quelle in corso di pagamento alla data sopra precisata.

Gli iscritti che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel periodo compreso tra il 1° novembre 1967 e la data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, a domanda, alla pensione stessa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti risultano conseguiti.

ART. 33.

(Riconoscimento dei periodi di iscrizione al Fondo di cui alla legge n. 638 del 1955).

Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° novembre 1967, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente alla data predetta, già riconosciuti ai sensi dell'art. 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono utili ai fini del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge.

Sono inoltre utili, ai fini di cui al precedente comma, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° maggio 1946, già riconosciuti ai sensi degli artt. 33 e 39 della legge 1° luglio 1955, n. 638; tuttavia la quota di pensione complessiva liquidata a norma degli articoli 16, 17 e 20 è ridotta del 10 per cento.

I periodi già riscattati, a norma dell'art. 36 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono utili ai soli effetti della pensione complessiva, qualora ne sia conseguito il diritto; in caso contrario, le somme versate a titolo di riscatto saranno rimborsate all'iscritto od ai suoi aventi causa.

ART. 34.

(Indennità a carico dell'azienda).

In caso di cessazione dal servizio gli iscritti al Fondo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas, anteriormente al 1° gennaio 1927, se operai, ed al 1° gennaio 1928, se impiegati, non riconosciuto utile ai sensi del precedente articolo, ad una indennità nella seguente misura:

a) giorni 30 di retribuzione globale, se con anzianità di servizio fino al 15° anno compiuto:

b) giorni 40 di retribuzione globale, se con anzianità di servizio oltre il 15° anno compiuto.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta direttamente dall'azienda a proprio carico ed è commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di morte dell'iscritto, l'indennità di cui al presente articolo è devoluta agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 del Codice civile.

ART. 35.

(Regolarizzazione differenza contributi dal 1° novembre 1967 alla data di entrata in vigore della legge).

Per il periodo che va dal 1° novembre 1967 alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono autorizzate a detrarre dall'importo dei contributi accantonati, ai sensi dell'accordo concluso in data 15 dicembre 1967, le somme corrisposte agli aventi diritto per conto del Fondo integrativo o del cessato Fondo sostitutivo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, nei casi e con i limiti stabiliti dal predetto accordo.

Il versamento della differenza a saldo risultante dal conguaglio fra i contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e quelli dovuti al Fondo integrativo dal 1° novembre 1967 e con le somme corrisposte ai sensi del comma precedente, deve essere effettuato dalle aziende entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la maggiorazione, sulle somme dovute, degli interessi calcolati al saggio del 5 per cento annuo, a partire dal 31° giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 36.

(Ricorsi e termini relativi).

Contro i provvedimenti in materia di contributi e prestazioni previsti dalla presente legge, salvo quanto disposto dall'art. 18, è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato amministratore del Fondo.

Per il procedimento amministrativo, compreso il ricorso previsto dall'art. 18, e per la azione giudiziaria si osservano i termini stabiliti dalla legge 5 febbraio 1957, n. 18.

ART. 37.

(Abrogazione delle leggi precedenti — Decorrenza dei contributi e delle prestazioni).

Con effetto dal 1° novembre 1967, sono abrogate la legge 1° luglio 1955, n. 638, la legge 22 dicembre 1960, n. 1593, l'art. 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Ai fini delle prestazioni e dei contributi, le norme della presente legge, compresa quella contenuta nell'art. 24, si applicano dal 1° novembre 1967.

ART. 38.

(Rinvio alle norme dell'assicurazione obbligatoria).

Per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge si osservano, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per la prevenzione e la cura dell'invalidità;

b) la norma contenuta nell'art. 22 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali, nonché le norme contenute negli articoli 23 e 24 della stessa legge;

c) le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

ART. 39.

(Entrata in vigore della legge).

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.